



***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE***  
***SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO***  
***DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026***

*(ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 23/2024)*

**L'organo di revisione**

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

## COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dichiarando di aver ricevuto a mezzo pec della Direzione della Giunta Regionale n. 00023001/2023 solo in data 18 luglio 2024:

**A)** nota di trasmissione del disegno di legge n. 2: “Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026”, riassunto dalla Giunta regionale in data 12 luglio 2024 ai sensi dell’articolo 92 del Regolamento del Consiglio regionale;

**B)** il **verbale di adunanza** del 12 luglio 2024 della Giunta della Regione Piemonte con la quale la nuova Giunta insediatasi in seguito alle elezioni avvenute lo scorso 8 e 9 giugno 2024 ha approvato il DDL “riassunzione ai sensi dell’art. 92 del Regolamento del Consiglio Regionale del Disegno di legge n. 317 “*Assestamento al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026*”;

**C)** il **Disegno di Legge n. 317 riassunto nel Disegno di Legge n. 2** avente ad oggetto “**Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026**” approvato in primis dalla Giunta Regionale come da verbale n. 458 nell’adunanza del 27 maggio 2024 – **ma non notificato al collegio** - e successivamente con verbale n. 3 del 12 luglio 2024 notificato al collegio avente quale oggetto la riassunzione a norma dell’art. 92 del Regolamento del Consiglio regionale del DDL 317 comprensivo dei seguenti allegati:

- Testo del disegno di legge regionale avente il seguente tenore:

**“Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026”**

**Art. 1. (Riferimento normativo)**

1. La presente legge è approvata ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 2.**

**(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)**

1. I dati dei residui attivi e passivi presunti, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, sono rideterminati in conformità ai dati definitivi 2023 di cui all’articolo 4, commi 1 e 2 del disegno di legge n.314 "rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023" presentato dalla Giunta regionale in data 2 maggio 2024. Le variazioni fra l'ammontare dei residui del rendiconto 2023 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2024 sono rappresentate per titolo e tipologia di entrata e per missione e programma di spesa nell'allegato A.

**Art. 3.**

**(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024)**

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2024 è determinato in euro 223.962.147,33, in conformità con quanto disposto dall’articolo 6, comma 1 del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023.

**Art. 4.**

**(Saldo finanziario dell'esercizio precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'anno finanziario 2023)**

1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 50, comma 3 bis del d. lgs. 118/2011, nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 da parte della Corte dei conti, alla chiu-

**COLLEGIO DEI REVISORI**

sura dell'esercizio finanziario 2023 è rilevato un risultato di amministrazione derivante dalla gestione pari ad euro - 1.201.188.772,98.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del disegno di legge di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 è sottratto al risultato di amministrazione di cui al comma 1 l'importo complessivo corrispondente alla parte disponibile del risultato medesimo, per un importo finale pari ad euro - 5.110.609.368,71, quale disavanzo di cui è disposto il riassorbimento in quote annuali negli esercizi successivi, come disposto dalla vigente deliberazione adottata dal Consiglio regionale in applicazione della normativa per i piani di rientro dal disavanzo finanziario degli enti territoriali.

**Art. 5.****(Applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione 2023)**

1. In attuazione dell'articolo 1, commi 897 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021), che consente, a decorrere dall'esercizio 2019, l'applicazione al bilancio di previsione di una quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione dell'anno precedente, per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione, è iscritta in entrata una quota di avanzo pari ad euro 103.942.108,09, applicata in spesa secondo la seguente ripartizione, dettagliatamente articolata nell'allegato B:

a) in applicazione della parte accantonata del risultato di amministrazione 2023: euro 17.144.477,32;

b) in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2023: euro 1.683.371,99 per vincoli derivanti da leggi e principi contabili, euro 54.483.410,09 per vincoli derivanti da trasferimenti, euro 267.795,31 per vincoli formalmente attribuiti dall'Ente, euro 94.053,38 per vincoli derivanti da trasferimenti del perimetro sanitario.

2. Sono confermati i fondi già accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2023 per un importo pari ad euro 5.000.000,00, relativi alle risorse vincolate del fondo regionale per l'occupazione dei disabili ed applicati all'esercizio provvisorio 2023 ai sensi dell'articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 118/2011 e del principio contabile di cui all'allegato 4/2, punto 8.11.

3. I fondi già accantonati nel risultato di amministrazione presunto 2023 per un importo pari ad euro 25.269.000,00 quale quota accantonata in specifici fondi in spesa del perimetro sanitario, sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2024 n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026).

4. I fondi vincolati relativi alle quote annuali del Fondo anticipazioni liquidità, già iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 603 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi dal 692 al 700 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), sono confermati negli importi iscritti in entrata ed applicati in spesa negli allegati contabili all'articolo 2 della legge regionale 26 marzo 2024 n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2024-2026).

**Art. 6.****(Variazione delle entrate e delle spese)**

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2024 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 73.673.108,09 quanto alla previsione di competenza.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2025 non risulta modificato.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato C, tabella n. 1 per le entrate, e all'allegato D, tabella n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare della competenza dello stato di previsione delle entrate e delle spese 2026 non risulta modificato.

**COLLEGIO DEI REVISORI**  
**Art. 7.**  
**(Allegati all'assestamento di bilancio)**

1. Sono approvati i seguenti allegati:

- a) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato E);
- b) riepilogo generale delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato F);
- c) quadro generale riassuntivo delle variazioni per titoli alle entrate e alle spese e del bilancio assestato (allegato G);
- d) prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del d. lgs. 118/2011 (allegato H);
- e) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato I);
- f) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato L);
- g) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato M);
- h) nota integrativa all'assestamento del bilancio 2024-2026 (allegato N);
- i) variazioni del bilancio riportanti i dati d'interesse del Tesoriere (allegato O).

**Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

- e i qui sotto indicati allegati:

- ALL. A - variazione residui attivi e passivi
- ALL. B - risultato di amministrazione – elenco analitico allegato a1), a2) e a3);
- ALL. C - entrate riepilogo per titoli e tipologie
- ALL. D - spese riepilogo per missione, programma e titoli
- ALL. E - riepilogo entrate per titoli
- ALL. F - riepilogo spese per missioni
- ALL. G - Variazioni Quadro Generale Riassuntivo
- ALL. H - EQUILIBRI DI BILANCIO 2024
- ALL. I - FCDE Assestamento 2024-2026
- ALL. L - FPV 2024 - 2026
- ALL. M - RISPETTO VINCOLI indebitamento
- ALL. N - NOTA INTEGRATIVA ALL'ASSESTAMENTO 2024-2026
- ALL. O - Allegato 8 delibera variazione tesoriere 2024-2026

D) estratto del verbale n. 458, relativo alla seduta della Giunta del 27 maggio 2024, nella quale il disegno di legge n. 317 è stato approvato – **che non è stato notificato al collegio da parte dell'ufficio;**

E) estratto del verbale n. 3 relativo alla seduta della Giunta del 12 luglio 2024 nella quale il disegno di legge è stato riassunto.

**Il collegio prende atto che l'ente ha chiesto di redigere il parere solo sul DDL numerato ad**

**oggi con il n. 2 in quanto il DDL 317 non è stato notificato al collegio.**

\*\*\*\*\*

Preliminarmente si rileva che il collegio avendo ricevuto il DDL riassunto solo in data 18 luglio 2024 ha inviato mail di richiesta documenti aggiuntivi al Dirigente del Settore Bilancio, il quale ha riscontrato la stessa, seppur con le incoerenze che di seguito verranno rilevate.

Il collegio evidenzia che – come si evince dalla nota integrativa - l'ente riporta quest'anno - diversamente dagli anni precedenti che riportava di aver eseguito un "assestamento tecnico" - di aver *"assunto con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di legge di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 presentato dalla Giunta regionale"* il DDL di assestamento. L'ente inoltre riporta da quest'anno che *"Al fine della predisposizione del presente disegno di legge si è provveduto ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024, alla luce degli aggiornamenti disponibili e delle registrazioni di accertamento di entrata aggiornate. Dalle verifiche effettuate non sono emerse necessità di modifica / integrazione delle scritture di competenza di entrata per il triennio 2024-2026, che risultano allo stato coerenti con le previsioni già contenute nel Bilancio di previsione finanziario 2024-2026."*

Il collegio già in sede di rendiconto 2023 evidenziava che *"tenuto conto che ad oggi non è stata notificata la richiesta di parere relativa al DDL di assestamento 2024-2026 - per le motivazioni meglio sopra rilevate, ed in particolare tenuto conto dei potenziali rischi sugli equilibri dettati da diversi fattori tra cui, non ultimo, le valutazioni in merito al contenzioso in itinere conseguenti alle modalità di calcolo sui canoni per le grandi concessioni idroelettriche, all'intervenuta Sentenza Costituzionale relativa ai contenziosi in appello in corso di opposizione, agli ingenti investimenti effettuati che potrebbero avere ripercussioni e conseguenze in termini di costi di gestione delle opere in corso di realizzazione, nonché, seppur in termini di cassa, alla questione legittimità Costituzionale sollevata in via principale dell'art. 8 comma 1 L.R. 6/20 di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2024, si ritiene necessaria una puntuale verifica straordinaria degli equilibri coinvolgendo la struttura tutta, e ove possibile anche il collegio - questo ove gli uffici proponessero come negli anni precedenti un assestamento tecnico, sul quale il collegio non potrebbe che esprimersi non positivamente. Si chiede che la verifica complessiva e completa di tutte le entrate sia anticipata rispetto agli ultimi anni, evitando di giungere al mese di novembre in quanto, ove dovesse rendersi necessaria qualche manovra correttiva, i tempi a disposizione potrebbero esser non sufficienti"* (rif. verb. 18 – allegato 1 del 17 giugno 2024). Stante quanto riportato nel verbale ed in coerenza con

## COLLEGIO DEI REVISORI

esso il collegio, al fine di completare il lavoro svolto sull'esame dei documenti, in data 30 luglio 2024 ha chiesto al Dirigente dell'ufficio Bilancio di ricevere:

1. file in excel delle entrate per capitolo con colonna L.R. 9/2024 – variazioni avvenute – somme accertate al 3 luglio – incasso a medesima data;
2. Copia della DGR 38-8242 del 26 febbraio 2024 per verificare che la stessa – diversamente da quanto accaduto l'anno precedente – fosse in liea con il parere preventivo rilasciato sull'applicazione dell'avanzo dal sottoscritto collegio (rif. verb. 6/2024 – allegato 1);
3. Copia della richiesta protocollata inviata dal Dirigente del Bilancio ai vari settori per la verifica delle entrate previste e di eventuali nuove necessità dei singoli settori per quanto riguarda le spese;
4. dichiarazione che non sono pervenute richieste di riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio e avere notizie in merito ad una eventuale altra ricognizione effettuata per l'assestamento;
5. Copia della relazione dell'avvocatura da utilizzata dal Settore Bilancio per verificare la necessità di previsione di ulteriori somme da accantonare in parte competenza ed essere edotti su eventuali comunicazioni di nuove procedure di contenzioso;
6. Copia del file da lei utilizzato per la verifica circa la necessità o meno di nuovi accantonamenti in c/competenza per perdite scaturenti da bilanci approvati dalle partecipate (controllo con i bilanci depositati tutti 2023);
7. valutazioni da effettuate dall'Ufficio Bilancio per accantonare altre risorse alla restituzione IRBA oltre ad euro 13 mil completamente applicati al bilancio;
8. Valutazioni eventuali effettuate dagli uffici in merito al contenzioso in essere rispetto ai grandi impianti idroelettriche a conferma degli importi in assestamento;
9. nota sulle valutazioni effettuate dall'Ufficio in merito all'andamento della gestione dei residui, all'FPV e al FCDE e all'andamento della gestione dei flussi di cassa;
10. avere conferma che non sono necessarie modifiche alle annualità 2025 e 2026;

Dal riscontro della nota in data 31 luglio 2024 il collegio ha dovuto constatare che alcune delle richieste, che avrebbero dovuto essere valutate dal Dirigente prima della presentazione del DDL, siano ancora in corso di acquisizione. In particolare, il collegio prende atto che, ad esempio, sulla richiesta di punto al punto 4) - debiti fuori bilancio - ci è stato riferito che *“la documentazione aggiornata è in corso di ricezione dagli uffici della Dott.ssa ...omissis..... che legge in copia”*), sulla richiesta di punto al punto 5) - partecipate - ci è stato riferito che *“l'analisi dei bilanci delle partecipate compete all'omologo settore, esulando dalle competenze del bilancio regionale. ....omissis.... non sono pervenute comunicazioni al riguardo, nè segnalazioni di perdite scaturenti da bilanci approvati dalle partecipate”*, rinviando quindi al settore partecipate la verifica della congruità dell'accantonamento per le eventuali perdite riscontrate sui bilanci 2023, senza che sia stata almeno acquisita una dichiarazione di quest'ultimo settore circa la coerenza del dato iscritto in bilancio e della necessità di non assestare.

## COLLEGIO DEI REVISORI

Così come, sulla richiesta di punto al punto 7) – valutazioni sull'accantonamento per restituzione IRBA – riscontrare che *“la conferma o meno che siano necessarie modifiche alle annualità 2025 e 2026 è contenuta nelle scritture contabili allegata al disegno di legge regionale, che comunque non apportano modifiche a tali annualità”*, affermazione che sembra in contrasto con la affermazione, in merito alla medesima questione che *“la necessità reale di rimborso per il 2024 è di 6 mln€, mente la quota residua fino ai 13 mln. grava potenzialmente sugli esercizi successivi”*, pur palesandosi nell'assestamento l'applicazione integrale dell'accantonamento di “altri fondi” e quindi di avanzo accantonato per complessivi 13 mil, rileva a parere del collegio una non puntuale analisi delle operazioni necessarie in sede di assestamento.

Tutto ciò, peraltro, nonostante le raccomandazioni rilevate già nelle bozze dei volumi di Parifica e poi confermate nei Volumi definitivi di Parifica dove la Corte dei conti ha evidenziato come già l'anno precedente *“Il Collegio aveva raccomandato alla Regione, per il futuro, una maggiore attenzione nell'attività di programmazione finanziaria, a cominciare dal ribadire, altresì, l'esigenza, ormai imprescindibile per le regole della contabilità armonizzata, di procedere all'approvazione del bilancio di previsione in termini maggiormente coerenti con una corretta programmazione finanziaria che, in primo luogo, considera l'anno **ma con orizzonte temporale triennale**”*.

Il collegio ritiene che anche per quest'anno, in sostanza l'operatività che ha portato a questo DDL sia stata la medesima degli scorsi anni ovvero - che l'ente – nonostante le raccomandazioni del collegio e della Corte dei conti in Parifica al rendiconto 2023 – e nonostante la sostituzione di un inciso in nota integrativa in cui l'ente ha affermato che *“si è provveduto ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024, alla luce degli aggiornamenti disponibili e delle registrazioni di accertamento di entrata aggiornate”*, di fatto ha inteso assumere il DDL assestamento con la sola finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del disegno di Legge di Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023 applicando il massimo dell'avanzo e null'altro.

E la richiesta di approfondimento da parte del collegio è stata inoltrata in quanto ancora una volta il DDL ricevuto ha connotati prettamente aritmetici, non avendo l'ente provveduto ad effettuare variazioni sulle entrate e sui trend di accertamento, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo negli importi massimi concessi dalla legge per un ente in disavanzo, elemento che non può ritenersi possibile in un ente di queste dimensioni.

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Contestualmente Il collegio – al fine delle necessarie verifiche degli equilibri - ha chiesto di ricevere e poter controllare il trend degli accertamenti delle entrate ed i relativi incassi. Tale documento, è pervenuto per capitoli in data 31 luglio.

Dai documenti ricevuti e dall'analisi effettuata in autonomia dal collegio sul file si evince, che alla data del 28 luglio:

1. che alcune entrate, previste in misura minore, sono state accertate per importi piu' alti senza che, almeno in questo caso, siano stati adeguati in assestamento i relativi valori. Seppur trattasi di maggiori entrate, tale circostanza è indicativa di una non puntuale verifica delle singole voci e dell'adeguamento delle stesse;
2. analizzando la parte entrata nei titoli I, II e III risultano entrate previste per oltre 590.000.000 i cui accertamenti ad oggi sono pari a zero;
3. dall'analisi delle percentuali scaturenti dal confronto dell'accertato sulla previsione iniziale si evince che le entrate dei titoli I, II e III che risultano accertate per una percentuale inferiore al 50% riguardano un totale di entrate di oltre 1,4 miliardi e diminuendo la percentuale al 30% le entrate di riferimento riguardano oltre euro 580 milioni; neppure dalla nota integrativa è possibile rilevare le motivazioni, seppur sintetiche, per le quali il trend di tali entrate, nonostante sia pari a zero a metà dell'esercizio finanziario, non debba essere corretto da eventuali variazioni.

Il Collegio dei Revisori,

**Visto:**

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;
- la manovra di assestamento, è prevista dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 che riporta:  
*"1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.*  
*2. La legge di assestamento del bilancio da' atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.*



**COLLEGIO DEI REVISORI**

3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza”;

- l'assestamento a norma dell'art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 - in vigore dal 1 gennaio 2021 - può essere approvato seppur non sia stato ancora parificato e approvato in quanto come sopra riportato lo stesso recita: *3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza”;*
- nonostante quanto sopra, la finalità di detta norma non è certo, a parere del collegio, quella di poter rinviare le verifiche di assestamento sul trend delle entrate e delle spese, bensì quella di poter addivenire a tutte le verifiche propedeutiche dando per appurato il risultato di amministrazione approvato dalla Giunta, e quindi in sostanza – per le sole regioni in quanto, sottoposte alla parifica dei rendiconti da parte della Corte dei conti e non sono sottoposte al termine di approvazione degli enti locali (previsto al 30 aprile dall'art. 151 del TUEL) – evitando di attendere la chiusura del rendiconto, permettendone comunque l'approvazione nei termini (31 luglio);
- per quest'anno l'assestamento verrà approvato dopo l'avvenuta parifica intervenuta il 18 luglio scorso 2024 come da Adunanza n. 136/2024/SRCPIE/PARI;
- la Legge Regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e s.m.m.i.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori;
- con la DGR 43-3529 del 9 luglio 2021 la Giunta ha approvato il “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n.

COLLEGIO DEI REVISORI

18/R” emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R.”  
conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011, da ultimo modificato con regolamento regionale n. 11 del 21/12/2033 in vigore dal 28/12/2023;

- il bilancio di previsione 2024-2026 approvato con L.R. n. 9 del 26 marzo 2024;
- il verb. n. 1/2024 – allegato 1 del 17 gennaio 2024 con il quale il collegio ha rilasciato il parere al DDL del bilancio di previsione 2024-2026;
- che il bilancio di previsione 2024/26 approvato con L.R. n. 9/2024 risulta comunque sostanzialmente modificato rispetto al DDL 298 al bilancio di previsione 2024/2026 sottoposto al parere del collegio dei revisori, come meglio oltre evidenziato;
- che tale atto risulta pubblicato sul sito istituzionale dell’ente;
- che, ad oggi, il collegio non ha ricevuto la delibera dell’Ufficio di Presidenza per la “Approvazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026” del Consiglio della regione Piemonte;
- che a tal proposito è stato informato dagli uffici competenti che l’assestamento avverrà non prima del mese di settembre pertanto in ritardo rispetto ai termini di legge e regolamentari;
- si ricorda infatti che il regolamento per l’autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte all’art. 16 riporta che:

*“1. L’Ufficio di presidenza, anche sulla base delle risultanze del rendiconto dell’esercizio precedente, delibera la proposta di assestamento delle previsioni di bilancio e la presenta al Consiglio regionale per l’approvazione, secondo le medesime modalità previste per l’approvazione del bilancio di previsione. 2. La proposta di assestamento, secondo quanto motivato nell’allegata nota integrativa, indica: a) la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico; b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione; c) la modalità di copertura dell’eventuale disavanzo di amministrazione. 3. Con la proposta di assestamento si dà atto altresì del permanere degli equilibri generali di bilancio. 4. L’assestamento del bilancio è approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione entro il 31 luglio di ogni anno. 5. L’Ufficio di presidenza successivamente alla delibera di adozione dell’assestamento del bilancio, approva il documento tecnico di accompagnamento assestato ed il bilancio gestionale assestato”;*

- che non è pertanto ad oggi possibile verificare il documento ma si può rilevare che non vi sono variazioni nelle somme inerenti i trasferimenti tra Giunta e Consiglio come meglio oltre evidenziato;
- che non risultano – per quanto a conoscenza - comunicazioni inviate dal Consiglio alla Giunta inerenti richieste di integrazione e/ modifica del contributo;
- ricordando che in corso di approvazione del DDL 2024-2026, poi divenuta la L.R. 9/2024 - il collegio, al fine di evitare un parere negativo ha dovuto, irrisultantemente, considerare anche i seguenti due emendamenti: (vedasi verb. 1/2024 allegato 1):

	modifiche al DDL 298	Sostanza dell'emendamento
Emendamento - E1	Modifica allegati art. 2 DDL 298	Integrazione dei prospetti allegati all'art. 2 del disegno di legge n. 231
Sub-emendamento - E2	Modifica allegato 2 dell'art. 2 DDL 298 già emendato con E-1	Allineamento risorse per il Consiglio da parte della Regione

## COLLEGIO DEI REVISORI

- che in riferimento alle somme per trasferimento al Consiglio il collegio, avendo a suo tempo rilevato una discordanza tra le somme previste dalla regione quale trasferimento al Consiglio e quelle iscritte nel bilancio di previsione del Consiglio stesso (rif. verb. 29/2023 – allegato 2), aveva rilasciato parere al DDL prevedendo una condizione sospensiva, in ottica collaborativa, subordinata all'accoglimento degli emendamenti, uno dei quali necessario ad allineare i trasferimenti previsti nel bilancio del Consiglio Regionale e quello della Regione Piemonte;
- che come si evince dal verbale del collegio (rif. verb. 1/2024- allegato 1) nel bilancio di previsione 2024-2026 della Regione da emendamento sono state previste definitivamente entrate dalla Regione Piemonte a favore del Consiglio come di seguito dettagliate:

anno	Trasferimenti in E nel bilancio del Consiglio Regione	Emendamento incremento	Trasferimenti in U nel bilancio della Regione
2024	55.830.000,00	5.266.811,04	50.563.188,96
2025	52.260.000,00	2.212.424,89	50.047.575,11
2026	49.008.000,00	-1.039.575,11	50.047.575,11

- che sembrerebbero non necessari emendamenti e/o variazioni per la concordanza tra entrate e spese dei due soggetti, essendo tali somme rimaste invariate in assestamento;
- in data 29 marzo 2024 con la Deliberazione n. 21-8381 della Giunta è stato adottato il "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni " rispetto al quale preventivamente il collegio ha rilasciato proprio parere favorevole (rif. allegato 1 al verbale n.11/2024 del 28 marzo 2024) con le osservazioni ivi contenute ed alle quali si rinvia;
- che nell'operazione di riaccertamento non sono stati considerati, e quindi non campionati durante le verifiche del riaccertamento, euro 211.859,31 di residui attivi ante 2023 ed euro 6.641.218,03 di residui passivi ante 2023;
- che il collegio ha ritenuto necessario effettuare i campionamenti per addivenire ai controlli di competenza, anche relativi alle cancellazioni di residui effettuate durante l'anno e non ricomprese nel ROR seppur - come riportato nel verbale del collegio al rendiconto 2023 - su suggerimento dello stesso ed a seguito di intervento regolamentare nel 2023, i residui cancellati durante l'anno sono molto diminuiti;
- che il DDL al Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023 rispetto al quale il collegio ha già depositato la relazione al rendiconto (rif. verb. 18/2024 – allegato 1) ed a cui si rinvia integralmente è stato già parificato;
- che essendo chiusa la relazione al rendiconto, ed avendo l'ente tardato nella richiesta di parere all'assestamento, la situazione ha permesso in questa sede di potersi basare anche sulle verifiche definitivamente effettuate dal collegio sulle risultanze del rendiconto 2023;

## COLLEGIO DEI REVISORI

- dal DDL di rendiconto 2023 presentato dalla Giunta e parificato dalla Corte di conti in data 18 luglio 2024 risulta un disavanzo di amministrazione, determinato al 31 dicembre 2023, per euro 1.201.188.772,98 ed un disavanzo post accantonamenti e vincoli, quindi un disavanzo finale, di euro -5.110.609.368,71;
- che tuttavia la finalità dell'assestamento – come previsto dall'art. 50 del D.lgs 118/2011 e dai principi contabili 4/2 è principalmente quella di verificare le previsioni di bilancio tramite la consistenza anche dei residui attivi e passivi, FPV e del FCDE accertati in sede di rendiconto 2023, verificando come primo momento gli equilibri di bilancio;
- l'ente inserisce nella variazione dell'assestamento anche i necessari adeguamenti conseguenti all'approvazione del Rendiconto 2023 in merito alla parte dei residui, ed in particolare con l'assestamento l'ente provvede ad adeguare lo stanziamento dei presunti residui attivi e passivi degli stanziamenti di cassa in entrata e in uscita iscritti con il bilancio di previsione 2024-2026, in applicazione delle risultanze di cui al riaccertamento ordinario dei residui e al rendiconto 2023 con le risultanze delle due DGR di ROR, riportando ad euro 5.242.015.044,78 (di cui euro 2.157.156.344,35 sono della sola competenza) i residui attivi, ed i residui passivi ad euro 5.853.148.910,40 (di cui euro 2.699.203.174,73 della sola competenza);
- per le osservazioni sulle specifiche dei residui si rinvia al parere allegato 1 al verb. 11/2024 al rendiconto 2023;
- che tale dato corrisponde al conto del bilancio *“riepilogo generale delle entrate”* e *“riepilogo generale delle spese”* da rendiconto 2023;
- in merito alla variazione sui residui in sede di assestamento – pur con le eccezioni di cui all'art. 50 comma 3 - il collegio sottolinea nuovamente che l'operazione finalizzata alla riparametrazione dei residui presunti con gli effettivi residui da rendiconto deve avvenire in generale con variazione tecnica contestuale all'approvazione del rendiconto; ricorda, inoltre, che il ritardo nella variazione comporta una gestione non puntuale dei residui che potrebbe avere ripercussioni anche nella impossibilità di accertare – nel periodo intercorrente tra il rendiconto e l'assestamento – i residui attivi aumentati in fase di ROR;
- in merito al ROR è rimasto inevaso anche il suggerimento del collegio di effettuare la cartolarizzazione con tutti gli enti che premetterebbe anche di addivenire ad una riconciliazione dei residui;
- con l'assestamento l'ente non provvede a determinare definitivamente il fondo iniziale di cassa al 1° gennaio 2024, - verificato con le scritture contabili del tesoriere in euro 223.962.147,33 (contro gli euro 95.472.607,10 di 1° gennaio 2023 e di euro 229.498.262,51 del 1° gennaio 2022) poiché

## COLLEGIO DEI REVISORI

tale importo risulta già inserito durante l'iter di legge al preventivo e approvato nella L.R. 9/2024.

Pertanto la cassa al 1° gennaio 2024 è la seguente pari a quella al 31 dicembre 2023:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2023				95.472.607,10
Riscossioni	(+)	1.724.360.328,10	13.971.594.794,64	15.695.955.122,74
Pagamenti	(-)	2.266.914.903,72	13.300.550.678,79	15.567.465.582,51
<b>Saldo di cassa al 31 dicembre 2023</b>	<b>(=)</b>			<b>223.962.147,33</b>

- che l'andamento della cassa è la seguente:

	Disponibilità chiusura esercizio
Anno 2019	161.427.898,70
Anno 2020	210.549.553,59
Anno 2021	229.498.262,51
Anno 2022	95.472.607,10
Anno 2023	223.962.147,33

- rispetto a quanto sopra il collegio rammenta che anche a preventivo aveva evidenziato una non corretta previsione dei movimenti di cassa; in sede di assestamento risulta confermata la non corretta previsione di cassa nelle variazioni in assestamento come si evince peraltro dall'allegato 9, che evidenzia una cassa finale presunta ancora pari a zero; si rinvia alle osservazioni verbalizzate in sede di DDL 2023-2025 (rif. verb. 8/2023 – allegato 1) e quelle del DDL 2024-2026 (rif. verb. 1/2024 – allegato 1);
- in merito alla gestione della cassa nei documenti amministrativi si ribadiscono le osservazioni più volte evidenziate, ed in particolare si rileva che il collegio dei revisori è tenuto a verificare anche il permanere degli equilibri non solo di competenza ma anche di cassa che non possono essere qui condivisi tenuto conto di tutti i rilievi effettuati sulla gestione previsionale ed effettiva della cassa che riguarda in parte anche la gestione dei flussi di cassa legati alla modalità di utilizzo della cassa verso le società partecipate e ad ARPEA;
- anche la Corte dei conti, sul punto in parifica ha evidenziato che *“Infine, gli approfondimenti sulla gestione dei flussi di cassa hanno evidenziato alcuni aspetti da monitorare con attenzione; in particolare, quelli conseguenti alla dichiarata incostituzionalità dell'art. 8 della Legge Regionale n. 6 del 2023 nella parte in cui dispone che il già previsto trasferimento di cassa in favore della gestione sanitaria è prorogato fino al 2032 e sono diversamente modulati gli importi da trasferire e da destinare alla riduzione dei residui passivi verso le Aziende Sanitarie Regionali risultanti al 31*

## COLLEGIO DEI REVISORI

*dicembre 2015. La questione non ha immediata evidenza sul Rendiconto per l'esercizio 2023, ma non mancherà di produrre effetti sul nuovo esercizio.”;*

- i sottoscritti in proposito, nella relazione a rendiconto 2023, riportavano che “in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dell’art. 8 comma 1 L.R. 6/2023 e la conseguente Sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2024 – nonostante non vi sia una ripercussione sul rendiconto 2023 - il collegio preso atto del ricorso n. 21/2023, depositato in data 14 maggio 2023, raccomanda ai fini del prossimo assestamento di effettuare una verifica degli equilibri di cassa e le variazioni necessarie conseguenti rilevando che la Regione potrebbe dover restituire sull’annualità 2024 un considerevole di cassa al Sistema Sanitario salvo un diverso accordo con il Ministero di riferimento e una successiva volontà politica espressa in una legge per la rimodulazione dell’accordo”;
- che ad oggi si è venuti a conoscenza del nuovo accordo intervenuto tra la Regione ed il Mef secondo il quale i termini del rientro sono stati definitivamente fissati al 31/12/2028 così consentendo alla Regione minori margini di manovra in termini di cassa, aspetto questo che non risulta essere stato recepito nella manovra di assestamento;
- che in nota integrativa l’ente riduttivamente parla dell’atto di assestamento come atto che “viene assunto con la finalità di aggiornare le scritture contabili sulla base del rendiconto”;
- che l’ente dichiara che conformerà comunque il bilancio 2024-2026 alle osservazioni da parte della Corte dei conti Piemonte in sede di parificazione come peraltro previsto dall’art. 50 comma 3 bis del D.Lgs 118/2011 penultimo capoverso in vigore dal 1° gennaio 2021 “3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, **fermo restando l’obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell’approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione;**
- che le modifiche conseguenti alla Parifica 2023 non sono necessarie in quanto non risultano voci non parificate anche se, tuttavia, la Parifica al rendiconto 2023 ha rilevato molte criticità e raccomandazioni che di seguito verranno esaminate puntualmente e delle quali è auspicabile che l’ente tenga conto;

**osservando che:**

- il collegio richiama ancora tutti i propri verbali e relazioni ove sono state trattate le varie modifiche dell’art. 40 quater - L.R. 7/2001 avvenute con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 che qui si richiamano;
- nello specifico, infatti, il collegio ha evidenziato le criticità e le problematiche relative a tale modifica;

**COLLEGIO DEI REVISORI**

- con l'assestamento di bilancio, a norma dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs 118/2011 il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- il DDL n. 317 di assestamento non dà atto in modo esplicito del permanere degli equilibri generali a seguito delle variazioni proposte, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 118/2011 ed all'uopo il collegio ricorda che tale inciso si ritiene debba essere inserito nel testo definitivo della legge e non solo nell'allegato alla legge "prospetto dimostrativo aggiornato per ciascuno degli anni considerati ...omissis..... dà atto del permanere degli equilibri di bilancio " così come non si ritiene sufficiente il richiamo generale della norma presente in nota integrativa;
- di seguito si evidenziano le variazioni proposte per singola annualità 2024-2026 (art. 5, 6 e 7 del DDL 259/2023 e allegato C, D e F ed G ed O per il tesoriere) tenuto conto che le variazioni proposte riguardano unicamente l'annualità 2024:

**a) annualità 2024**

	<b>MAGGIORI</b>	<b>MINORI</b>
ENTRATE	€ 0,00	€ -
Applicazione avanzo	€ 73.673.108,09	
<b>TOTALE maggiori ENTRATE</b>	<b>€ 73.673.108,09</b>	<b>-</b>
SPESE	€ 73.673.108,09	€ 0,00
<b>TOTALE maggiori SPESE</b>	<b>€ 73.673.108,09</b>	
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

**VERIFICATO e PRESO ATTO**

- delle somme in entrata e in uscita dalla Regione Piemonte al Consiglio per le proprie attività, come previsto dall'art. 22 del "regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio" in attuazione all'art. 29 dello Statuto della Regione Piemonte;
- che l'assestamento e la variazione conseguente non prevedono movimentazioni del **fondo di riserva**;
- l'assestamento non prevede movimentazioni sull'accantonamento all'**FCDE 2024** competenza che corrisponde a quanto previsto dalla L..R. 9 del 26 marzo 2024 nonostante quello previsto in sede di DDL iniziale fosse diverso. Si rappresenta graficamente quanto descritto:

anno	Accantonamento complessivo FCDE a D.D.L. iniziale	Accantonamento complessivo FCDE da L.R. 9/2024 mantenuto in assestamento
2024	24.052.103,71	24.381.415,50
2025	24.043.650,74	24.303.194,53
2026	24.043.650,74	21.493.893,96

## COLLEGIO DEI REVISORI

- relativamente alla situazione degli accantonamenti a Fondo rischi per contenzioso il collegio riporta che la nota integrativa l'ente riporta che *“Nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2024 non sono stati notificati contenziosi di nuova formazione derivanti dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, tributaria, né sono pervenute segnalazioni da parte dei Settori che evidenziassero l'emergere di eventuali debiti fuori bilancio da nuovo contenzioso. A titolo prudenziale, in relazione allo stato di maturazione ed alla probabilità di sostenimento dell'onere relativo nell'esercizio finanziario 2024, di ciascuna fattispecie è prevista l'applicazione al bilancio di quote accantonate afferenti al fondo contenzioso per una quota complessiva di euro 4.144.477,32, pari al 70% delle controversie valutate probabili”*. L'ente non ha effettuato variazioni in conto competenza nella missione 20. Il collegio sottolinea la necessità che l'avvocatura effettui periodicamente, almeno a preventivo, assestamento, variazioni e rendiconto, un aggiornamento della posizione dei rischi di contenzioso;
- riguardo alla richiesta del collegio volta alla verifica della congruità del fondo contenzioso, con la quale aveva chiesto al dirigente copia della relazione dell'avvocatura utilizzata per verificare la necessità di previsione di ulteriori somme da accantonare in parte competenza ed essere edotto su eventuali comunicazioni di nuove procedure di contenzioso, l'ufficio ha allegato un file denominato *“allegato K prospetto contenzioso 2023”* che nonostante sia denominato come il file pervenuto al collegio in sede di rendiconto riporta numerose modifiche. Il collegio, in assenza di una relazione dell'avvocatura e di un dettaglio in nota integrativa che motivi le variazioni intervenute, può solo prendere atto che l'ufficio abbia ritenuto ancora congruo l'accantonamento già previsto in avanzo 2023 nonostante le variazioni intervenute. Non risultano infatti effettuate variazioni in parte competenza;
- inoltre si deve rilevare che, come già indicato in sede di rendiconto, riguardo alla partita delle grandi concessioni elettriche ed al conseguente importante contenzioso in essere, il collegio aveva raccomandato, già in sede di preventivo, *“di valutare un ulteriore rischio relativo alla potenziale restituzione/modifica della somme accertate sui canoni per le grandi concessioni idroelettriche. In particolare, il collegio già nel verbale a preventivo 2024-2026 (rif. verb. 1/2024) e nel successivo recente verbale di incontro dello scorso 16 maggio (rif. verb. 14/2024) aveva attenzionato tale argomento – alla presenza del Dirigente del settore Tutela e uso sostenibile delle acque - per avere un aggiornamento in merito. Il collegio rileva peraltro che tale contenzioso è inserito tra le cause in essere ma senza indicazione del potenziale danno economico e con la sola previsione del grado di soccombenza per le spese legali. Si rileva infatti che la quantificazione delle somme è stata modificata dal 2021 in base all'art. 14 ter della L. 20/2020 e dell'art. 17 della L.R. 7/2020 che ha poi portato ai regolamenti regionali n. 5 e 6 del 18 dicembre 2020. Dette modalità, come già evidenziato, sono oggetto di numerosi ricorsi presentati a livello nazionale dai concessionari avanti al TAR e al tribunale Regionale delle Acque Pubbliche.*



**COLLEGIO DEI REVISORI**

*Durante l'incontro è stato richiesto un aggiornamento pervenuto puntualmente da parte dell'ufficio competente. Il collegio in quella sede ha chiesto che venisse predisposta per l'assestamento di bilancio prossimo una relazione sulle varie modalità di calcolo, versamento e posizione di ogni singolo concessionario al fine di effettuare un minimo di verifica dell'eventuale potenziale necessità di restituzione. Si rileva che poiché alcuni concessionari - disconoscendo la nuova modalità di tariffazione – hanno continuato a versare il canone basandosi sulla normativa previgente - ove si stabilisse che il nuovo calcolo è corretto – si potrebbe assistere anche a maggiori introiti (per circa 125 MIL dal 2021 a fine maggio). Per questo, a parere del collegio, al fine di una corretta individuazione del potenziale rischio – si renderebbe necessaria una ricognizione delle singole posizioni che rilevi le differenze tra calcolo con la nuova o la previgente normativa così da verificare il potenziale gap a favore o a sfavore dell'ente; si rilevava la necessità anche di ricevere un dettaglio sull'andamento del contenzioso e sulle prossime udienze calendarizzate. Il collegio – a seguito di tale richiesta – nel corso del medesimo incontro ha ricevuto anche una informativa sull'andamento e sullo scadere del contenzioso in essere. Tale relazione è pervenuta puntualmente e dettagliatamente da parte del Dirigente in data 30 maggio 2024. In detta informativa si rileva che il contenzioso presenta le udienze nel mese di giugno ad eccezione di una causa, pertanto entro l'assestamento sarà possibile verificare una più puntuale entità del rischio. Si osserva che in detta voce sarebbe possibile da parte dell'ente introdurre accantonamenti per passività potenziali e che si rende pertanto necessario la puntuale disamina delle posizioni con la modalità sopra rappresentata per il prossimo imminente momento di assestamento del bilancio 2024-2026 ai necessari provvedimenti.”;*

- per quanto ricevuto in atti in nota integrativa e dal prospetto del fondo contenzioso, e nonostante il collegio si sia attivato in autonomia con il dirigente responsabile – il quale ha collaborato fornendo sintetica relazione e, nonostante dalle informazioni ricevute gli esiti delle prime sentenze siano favorevoli all'ente, l'ente stesso risulta non aver accantonare prudenzialmente alcun importo, tenuto conto che il prospetto del contenzioso per tali rischi riporta un accantonamento pari a zero. A giudizio del collegio, stante l'ammontare importante delle somme, l'ente avrebbe dovuto prestare estrema attenzione, della quale il collegio non avuto contezza, alla valutazione degli accantonamenti;
- rispetto a quanto inserito sul contenzioso al 31 dicembre 2023 il collegio richiama quanto già riportato nella relazione al DDL al rendiconto 2023 rilevando per brevità unicamente che “è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo” e che in generale sulla competenza questa “asserzione” è importantissima ai fini del mantenimento degli equilibri;
- nonostante le consuete raccomandazioni del collegio formulate ai sensi l'art. 20 comma 4 del regolamento di contabilità, secondo il quale: *Il Dirigente dell'Avvocatura regionale ed i Dirigenti regionali competenti per materia procedono, con cadenza almeno semestrale ed ai fini della predisposizione dei documenti di*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

*bilancio, dell'assestamento e del rendiconto generale, all'invio al Dirigente di Bilancio e al Dirigente di Ragioneria di una ricognizione delle altre controversie in corso contenente la valutazione dei relativi oneri, in base alla data prevista di conclusione di ciascun procedimento e sulla base della graduazione di cui all'allegato A"*; non è pervenuta alcuna relazione ufficiale;

- inoltre, in merito alla questione IRBA il collegio rileva, come già evidenziato a rendiconto, che non sono presenti importi stimati nel prospetto del contenzioso mentre è stato previsto un fondo di 13 mil negli altri accantonamenti del risultato di amministrazione 2023 che, con l'assestamento, vengono completamente applicati al bilancio di previsione 2024. Il collegio rinvia, per gli aspetti tecnici del funzionamento della tassa, a quanto inserito nella relazione a rendiconto (cfr. verbale 18/2024). A tal proposito non avendo rilevato alcuna verifica straordinaria su tale partita, nonostante quanto raccomandato in sede di rendiconto, si è attivato in autonomia tramite il dirigente del settore al fine di ottenere aggiornamenti. Dalla analisi pervenuta in data odierna e dalla disamina della attestazione inerenti i debiti fuori bilancio si può desumere che ad oggi risultano complessivamente sentenze negative per la regione per complessivi euro 12.077.898,51 che in sostanza assorbono quasi completamente l'accantonamento dei 13 mil applicato al bilancio in sede di assestamento. Restano tuttavia fuori, in quanto non valutate sentenze positive ancora appellabili per oltre 6,5 mil che avrebbero necessitato, a parere del collegio, di un ulteriore accantonamento, seppur minimo come causa possibile, in sede di assestamento;
- raccomanda in generale un costante monitoraggio e ricognizione affinché si possano preservare gli equilibri di bilancio e la stabilità finanziaria in caso di un improvviso evento di soccombenza;
- in merito al **fondo perdite società partecipate** il collegio evidenzia che l'assestamento non modifica la previsione di bilancio di competenza pari a zero nella L.R. 9/2024 senza peraltro riportare in nota integrativa una puntuale disamina dei bilanci delle partecipate che a rendiconto non erano ancora pervenuti; ciò evidenzia come, da parte del settore bilancio, come si desume dai riscontri ricevuti dall'ufficio di cui al punto 5) sopra riportato, non risulta che siano state effettuate verifiche puntuali con il settore partecipate, tant'è che il settore bilancio afferma che *"l'analisi dei bilanci delle partecipate compete all'omologo settore, esulando dalle competenze del bilancio regionale. ....omissis.... non sono pervenute comunicazioni al riguardo, né segnalazioni di perdite scaturenti da bilanci approvati dalle partecipate"*; in tal senso affermando che chi predispose il bilancio regionale, non avendo ricevuto comunicazioni al riguardo né segnalazioni circa le perdite scaturite dai bilanci delle società partecipate, si limita a confermare il dato del rendiconto. Nè il collegio ha avuto contezza che nei flussi informativi tra gli uffici vi fosse obbligo per il settore partecipate di comunicare in vista dell'assestamento le eventuali

## COLLEGIO DEI REVISORI

maggiori perdite subite, né ha ricevuto la comunicazione indirizzata dal settore bilancio al settore partecipate della richiesta di conferma del dato. A Tal fine ha indirizzato richiesta al settore partecipate in data 31 luglio 2024 ed ha ricevuto prontamente prospetti riepilogativi degli esiti della approvazione dei bilanci delle partecipate direttamente dalla dirigente del settore partecipate;

- al riguardo è doveroso rammentare che il collegio, già in sede di rendiconto, aveva invitato l'ente per il futuro ad una puntuale disamina nella quale inserire tutte le partecipate dirette ed indirette. La quota accantonata era stata pari alla percentuale del 15% sulla perdita di competenza calcolata sulla quota di detenzione della società diretta partecipata – che essendo Finemente Partecipazioni era stata quindi calcolata sull'82,22%. A tal proposito il collegio aveva acquisto il file generale contenente tutte le posizioni. Il collegio aveva riportato pertanto che il fondo partecipate era complessivamente accantonato per euro 1.980.194,65. Nel merito il collegio aveva ritenuto indispensabile acquisire la situazione aggiornata di tutte le partecipate dirette ed indirette come carta di lavoro nonché i bilanci 2023 (almeno per quanti ad oggi abbiano già approvato i bilanci) al fine di verificare che non fossero aumentate le perdite, tenuto conto che la percentuale applicata del 15% risultava al collegio, seppur un primo passo positivo, non del tutto coerente con le indicazioni di alcune Corti dei conti. Aveva auspicato comunque un maggior dettaglio in merito all'eventuale verifica dell'ente sui potenziali risvolti indiretti sul bilancio della regione rispetto all'assorbimento delle eventuali perdite da parte della capogruppo e, quindi, le possibili conseguenze sul bilancio della Regione, anche sotto l'aspetto patrimoniale; dall'esame del prospetto ricevuto dal settore partecipate, oltre a ribadire la necessità di valutare la congruità di un accantonamento pari al 15%, va rilevato che si è aggiunta una posizione che non era stata considerata in sede di rendiconto e che, quindi, obbligherebbe ad un maggior accantonamento;
- riguardo ai residui, non essendo allegata alcuna relazione in merito **all'andamento della gestione dei residui**, il collegio ha provveduto a verificare l'andamento dei residui chiedendo di acquisire agli atti uno schema di riscossione, per anno di provenienza dei residui attivi 2023 e quindi un aggiornamento di quanto acquisito in sede di rendiconto 2023; l'ufficio ha risposto che stante il periodo feriale, ed essendo impegnato in altre attività urgenti, non sarebbe riuscito ad estrarre i residui in breve, ciò a dimostrazione del fatto che durante le operazioni in assestamento non è documentata una puntuale verifica dell'andamento della riscossione dei residui. Tale questione si evince anche dalla risposta pervenuta dall'ufficio competente all'assestamento il quale ha rilevato unicamente che "i residui come da principio contabile sono iscritti negli importi derivanti dal rendiconto2023". Con ciò implicitamente affermando di non aver

**COLLEGIO DEI REVISORI**

proceduto, come imposto dai principi, ad una ulteriore verifica dell'andamento della riscossione al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- la situazione dell'anzianità dei residui attivi e passivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2023 era la seguente come inserito nella deliberazione di Giunta di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni”:

**RESIDUI ATTIVI**

Titolo	Descrizione Titolo	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	83.135,75		13.177.866,11	118.309.095,36	21.834.412,51	30.349.255,46	434.645.314,89	620.042.054,98	1.238.441.135,06
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.148.947,68	164.139,59	1.481.616,06	450.705,69	12.400.238,65	81.585.180,66	96.306.726,24	223.157.118,69	421.694.673,26
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	9.221.845,71	2.062.382,16	11.152.036,31	70.324.477,06	2.044.709,77	128.194.690,41	85.923.386,29	117.614.851,49	426.538.379,20
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.027.593,16	6.876.671,21	175.390,40	3.550.570,17	23.757.889,82	72.538.523,42	67.018.471,68	136.015.632,61	313.960.742,47
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	139.047,62				25.738,49	3.154.093,02	3.289.290,32	4.017.031,45	10.625.200,90
6	ACCENSIONE PRESTITI		1.097.526,00							1.097.526,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>19.620.569,92</b>	<b>10.200.718,96</b>	<b>25.986.908,88</b>	<b>192.634.848,28</b>	<b>60.062.989,24</b>	<b>315.821.742,97</b>	<b>687.183.189,42</b>	<b>1.100.846.689,22</b>	<b>2.412.357.656,89</b>

**RESIDUI PASSIVI**

Titolo	Descrizione Titolo	2016 e precedenti	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale complessivo
1	Spese correnti	2.752.768,76	247.258,67	200.227,98	125.167,45	3.837.581,55	50.456.362,67	152.032.480,63	978.884.676,59	1.188.536.524,30
2	Spese in conto capitale	28.485.100,71	11.774.692,81	3.644.485,65	1.114.712,75	3.500.447,31	30.393.845,58	54.296.024,76	250.005.422,76	383.214.732,33
3	Spese per incremento attività finanziarie					3.300.000,00	3.000.000,00		0,00	6.300.000,00
4	Rimborso Prestiti								11.518.373,30	11.518.373,30
<b>Totale complessivo</b>		<b>31.237.869,47</b>	<b>12.021.951,48</b>	<b>3.844.713,63</b>	<b>1.239.880,20</b>	<b>10.638.028,86</b>	<b>83.850.208,25</b>	<b>206.328.505,39</b>	<b>1.240.408.472,65</b>	<b>1.589.569.629,93</b>

- rilevando ancora una mole consistente di residui attivi il collegio in sede di rendiconto ha ribadito all'ente la necessità di attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote;
- alla data del 16 maggio il collegio aveva acquisito una situazione più aggiornata della movimentazione degli incassi dei residui attivi complessivi - comprensivi del perimetro sanitario - da cui si evince che gli incassi dal 1° gennaio 2024 alla data della comunicazione, erano i seguenti; incassi per complessivi euro 992.653.591,66 come di seguito riportato ma da cui si evidenzia che – come riportato a rendiconto - che non vi sono state in 18 mesi incassi di residui ante 2013. Il collegio aveva richiesto infatti, in sede di rendiconto, un necessario controllo

**COLLEGIO DEI REVISORI**

straordinario anche ai fini degli equilibri in quanto la presenza di residui soprattutto attivi, ma anche passivi, con una anzianità molto datata, aveva obbligato il collegio a richiamare nuovamente l'ente a mettere in atto ogni azione possibile per la verifica delle motivazioni, attivando procedure dedicate alla verifica della mancata prescrizione al fine di evidenziare eventuali responsabilità, non solo interne, ma anche di eventuali soggetti riscossori esterni. Di seguito la situazione:

Anno Accertamento	Residuo mantenuto al 31/12/2023	Importo Attuale 16/05/2024	Maggiori / Minori entrate	Totale Incassato su Accertamento al 16/05/2024	Residuo da mantenere al 16/05/2024
1997	3.592.880,05	3.592.880,05	0	0	3.592.880,05
2002	12.998.875,73	12.998.875,73	0	0	12.998.875,73
2004	176.913,41	176.913,41	0	0	176.913,41
2005	179.821,63	179.821,63	0	0	179.821,63
2006	633.932,77	633.932,77	0	0	633.932,77
2007	173.906,92	173.906,92	0	0	173.906,92
2009	1.508.224,84	1.508.224,84	0	0	1.508.224,84
2010	1.010.132,96	1.010.132,96	0	0	1.010.132,96
2011	43.106,17	43.106,17	0	0	43.106,17
2012	46.112,73	46.112,73	0	0	46.112,73
2013	13.110.606,47	13.110.606,47	0	0	13.110.606,47
2014	921.977,34	921.977,34	0	416,21	921.561,13
2015	24.752.116,50	24.752.116,50	0	0	24.752.116,50
2016	206.535.112,43	206.535.112,43	0	0	206.535.112,43
2017	118.953.303,29	118.953.303,29	0	64.419.075,65	54.534.227,64
2018	41.751.952,65	41.751.952,65	0	291.389,25	41.460.563,40
2019	398.643.726,44	398.461.405,89	-182.320,55	4.788.814,74	393.672.591,15
2020	190.101.489,96	190.101.489,96	0	2.830.204,70	187.271.285,26
2021	623.307.404,75	622.657.589,51	-649.815,24	56.019.136,72	566.638.452,79
2022	1.446.417.103,39	1.446.314.476,66	-102.626,73	381.166.948,03	1.065.147.528,63
2023	2.157.156.344,35	2.160.954.629,59	3.798.285,24	483.137.606,36	1.677.817.023,23
<b>Totale complessivo</b>	<b>5.242.015.044,78</b>	<b>5.244.878.567,50</b>	<b>2.863.522,72</b>	<b>992.653.591,66</b>	<b>4.252.224.975,84</b>

- che l'ente, inoltre, nonostante la richiesta del collegio, non ha provveduto puntualmente alla circolarizzazione - almeno con gli enti – finalizzata ad una verifica congiunta della sussistenza del credito;
- che il collegio ha chiesto di ricevere le dichiarazioni che non fossero pervenute **richieste di riconoscimento di ulteriori debiti fuori bilancio e avere notizie in merito ad una eventuale altra ricognizione effettuata per l'assestamento**; è stato comunicato dal Dirigente che “la documentazione aggiornata è in corso di ricezione dagli uffici della Dott.ssa ...omissis...che legge in copia”;
- con nota del 31 luglio 2024 la Dirigente interpellata ha comunicato che le dichiarazioni relative ai debiti fuori bilancio al 31/5/2024 finalizzate all'assestamento sono state inviate all'indirizzo del collegio evidenziando che “*le sole dichiarazioni di esistenza di debiti fuori bilancio derivano da*

## COLLEGIO DEI REVISORI

*esecuzione di sentenza per i quali i Settori competenti provvederanno a presentare specifica DGR ai sensi dell'art. 73 lettera a) del D.Lgs 118/2011.”;*

- il collegio sul tema rileva che il richiamo all'art. 73 comma 1 lett. a) del D.lgs 118/2011 si riferisce al riconoscimento di debiti da sentenze riconosciuti con legge, mentre la casistica evidenziata riguardava quanto previsto al nuovo comma 4 del medesimo articolo nonché al contenuto del nuovo regolamento di contabilità in vigore per il 2024 che prevede, all'art. 36 punto 2, che *“al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1 lettera a) si può procedere con provvedimento della Giunta regionale”;*
- nello specifico il collegio prende atto che la Dirigente del settore Ragioneria diligentemente a norma dell'art. 23 del regolamento di contabilità ha provveduto ad inviare nota a tutti i Dirigenti nonché ai Direttori per raccogliere le attestazioni in merito ai debiti fuori bilancio al 31 maggio 2024 ai fini dell'assestamento (nota a prot. 00039974 del 19 giugno 20024);
- che in seguito a questa nota sono pervenute tutte le dichiarazioni dai soggetti destinatari e che rispetto alla ricognizione effettuata al 31.12 in occasione del rendiconto 2023 la situazione è la seguente:
  - Sentenze esecutive dichiarate dal dirigente del Settore Politiche fiscali e contenzioso “sentenze IRBA “ per euro 12.077.898,51;
  - Settore Avvocatura. Euro 5.836,48.

In merito alle osservazioni sulla copertura si rinvia a quanto in precedenza evidenziato.

- per quanto riguarda la situazione dei **debiti fuori bilancio** e il loro iter di riconoscimento nonché l'invio in Procura della Corte dei conti a norma dell'art. 23 si rinvia a quanto inserito nella relazione al DDL al rendiconto (rif. verb. 18/2024- allegato 1); il tutto anche per le conseguenti osservazioni del collegio;
- nel merito all'invio in Procura a norma dell'art. 23 comma 5 del 289/2002 il collegio, infatti, chiedeva a rendiconto 2023 (rif. verb. 18/2024), che fosse necessario l'inserimento nei regolamenti di un *“flusso informativo sia anche verso il collegio dei revisori ai fini delle proprie verifiche ricordando che – diversamente da quanto accade negli enti locali – non è richiesto dalla norma il parere del collegio preventivo e conseguentemente i dati non sono in autonomia del tutto reperibili e monitorabili, prova ne è la difficoltà di recuperare una situazione aggiornata delle posizioni”*.

<b>Applicazione avanzo</b>
----------------------------

Al 31 dicembre 2023 il rendiconto ha evidenziato il seguente quadro del risultato di amministrazione tenendo conto dell'emendamento presentato per correggere i nuovi elementi del prospetto in vigore

COLLEGIO DEI REVISORI

dal 2023 (vedasi per dettagli verb. 18/2024):

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2023

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			95.472.607,10
RISCOSSIONI	(+)	1.724.360.328,10	13.971.594.794,64
PAGAMENTI	(-)	2.266.914.903,72	13.300.550.678,79
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		223.962.147,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)		223.962.147,33
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.084.858.700,43	2.157.156.344,35
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>			2.456.181,40
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>			0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.153.945.735,67	2.699.203.174,73
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)		360.195.849,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		453.821.205,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)		-1.201.188.772,98

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		360.366.003,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		9.218.839,33
Fondo anticipazioni liquidità		3.291.683.955,34
Fondo perdite società partecipate		1.980.194,65
Fondo contenzioso		44.138.703,00
Altri accantonamenti		38.539.578,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>3.745.927.274,11</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		6.455.522,60
Vincoli derivanti da trasferimenti		154.818.910,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		267.795,31
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>161.542.228,35</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>1.951.093,27</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-5.110.609.368,71</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

In particolare il dettaglio delle poste è il seguente:

✓ **ACCANTONAMENTI (totale euro 3.745.927.274,11)**

- Fondo crediti di dubbia esigibilità: euro 360.366.002,79;
- Accantonamento residui perenti: euro 9.218.839,33;
- Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.291.683.955,34;
- Fondo perdite società partecipate euro 1.980.194,65;
- Fondo contenzioso: euro 44.138.703,00;
- Altri accantonamenti: euro 38.539.578,00;

✓ **parte VINCOLATA (totale euro 161.542.228,35)**

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 6.455.522,60;
- Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 154.818.910,44;
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 0,00;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: euro 267.795,31;
- Altri vincoli: 0,00;

✓ **parte DESTINATA agli investimenti**

- pari ad euro 1.951.093,27

In sede di assestamento è prevista l'applicazione di una quota di "avanzo" pari ad euro 73.673.108,09 addivenendo così alla quota massima di applicazione permessa dalla norma per la Regione Piemonte di euro 103.942.108,09 come riportato nell'art. 5 del DDL. Il collegio raccomanda la corretta applicazione dei principi contabili armonizzati, in particolare punti 9.2.15, 9.2.16 e 9.2.17 e seguenti. Si ricorda infatti che, in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione negativo relativo all'esercizio precedente (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015 che, per il Piemonte, fino al 2020 era pari ad euro 106.963.014,91. Si sottolinea che in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 (vedasi per la disamina paragrafo "avanzo"), per il 2021 e per il 2022 l'importo massimo applicabile è pari ad euro 103.942.108,09. Si rinvia alla nota integrativa per l'evidenziazione della somma massima possibile di utilizzo dell'avanzo prevista dalle normative attuali (comma 897, dell'articolo 1, della legge n. 145/2018) che risulta essere pari ad euro 103.942.108,09.

Nello specifico si evidenzia che per il 2024 la Regione ha applicato avanzo come di seguito evidenziato, in particolare:

1. verbale n. 6/2024 del collegio - euro 5.000.000,00 di applicazione di avanzo vincolato in applicazione del punto 8.11 dell'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 che si evincono dalla DGR 38-8242 del 26 febbraio 2024;



**COLLEGIO DEI REVISORI**

2. con L.R. 9/2024 l'ente probabilmente con emendamento non sottoposto al collegio ha applicato al bilancio di previsione 2024-2026 l'utilizzo anticipato di quote accantonate del risultato di amministrazione presunto della parte accantonata del risultato di amministrazione per euro 25.269.000,00 relativamente a:

TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE PER L'ESTINZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE CORRELATE A MUTUI GARANTITI DALLA REGIONE)					
37	QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN SPECIFICI FONDI IN SPESA DEL PERIMETRO SANITARIO	25.269.000,00	217371	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE PER L'ESTINZIONE DI SITUAZIONI GIURIDICHE CORRELATE A MUTUI GARANTITI DALLA REGIONE (ART. 4 L.R. 8/2024)	25.269.000,00

Si evidenzia infatti che la nota integrativa e i documenti sottoposti al collegio (DDL 298) di cui al parere n 1/2024 riportavano che non venivano applicate quote di avanzo presunto come si evinceva dall'allegato 14 al DDL che prevedeva solo la quota di anticipazione di liquidità così come nel quadro generale.

3. la restante quota – la cui specifica è complessivamente verificabile negli allegati a1 e a2 dell'elenco analitico delle risorse del risultato di amministrazione - di euro 73.673.308,09 è applicata con il DDL di assestamento addivenendo complessivamente così alla quota massima applicabile.

Nello specifico in merito all'applicazione già avvenuta il collegio deve rilevare:

- per il punto 1. Si rinvia al verbale del collegio n. 6/2024 che risulta in linea – diversamente da quanto accaduto l'anno precedente – con quanto deliberato definitivamente con DGR sopra menzionata;
- per il punto 2. Il collegio richiama le osservazioni - già più volte riportate - sulle criticità circa la modalità di richiesta del parere sul DDL la quale non permette al collegio una verifica che abbia la finalità ultima di esprimere il proprio parere sulla legge definitiva di bilancio che, a causa dei numerosi emendamenti, seppur assolutamente legittimi, risulta nella prassi molto distante dal DDL originario sul quale il collegio si è espresso. A titolo esemplificativo il titolo II passa da 1,6 miliardi in DDL ad 1,8 miliardi in Legge definitiva così come il titolo III passa da 598 milioni ad oltre 688 milioni;
- per il punto 3. in seguito al DDL assestamento – come si evince dalle tabelle inserite anche in nota integrativa – il totale di avanzo applicato è così distinto:
  - a) AVANZO ACCANTONATO per euro 4.144.477,32 pari al 70% delle controversie PROBABILI (vedasi allegato a1) di parte accantonata per fondo contenzioso oltre ad euro 13.000.000,00

COLLEGIO DEI REVISORI

relativa all'accantonamento di parte accantonata per altri fondi relativamente alla restituzione di Fondi IRBA meglio oltre trattata;

PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE ENTRATA			PARTE ACCANTONATA - ISCRIZIONE SPESA		
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
000026	QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ACCANTONATO IN SPECIFICI FONDI IN SPESA	17.144.477,32	114361	FONDO PER POSSIBILE RESTITUZIONE IRBA A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA C-255/20 DEL 9 NOVEMBRE 2021	13.000.000,00
			196363	FONDO PER FAR FRONTE AD ONERI DERIVANTI DA POTENZIALI CONTENZIOSI	4.144.477,32

- b) AVANZO VINCOLATO per euro 56.528.630,77 relativa a parte vincolata (vedasi allegato a2) come meglio sotto rilevata:

ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA ENTRATA			ISCRIZIONE PARTE VINCOLATA SPESA		
Cap.	denominazione	EURO	Cap.	denominazione	EURO
000028	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI	54.483.410,09	Capp. Vari Vedi allegato B) all'Assestamento di bilancio - utilizzo risorse vincolate 2023		
000032	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA LEGGI	1.683.371,99			
000033	AVANZO DERIVANTE DA VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE	267.795,31			
000038	AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA TRASFERIMENTI - SANITA'	94.053,38			
	<b>TOTALE</b>	<b>56.528.630,77</b>			

**Copertura disavanzo**

Il collegio in ottemperanza ai propri compiti ha verificato il mantenimento di tali valori nella parte spesa del DDL 317, come inizialmente inserito in legge di bilancio di previsione n. 9/2024 in merito alla modalità di copertura. Si evidenzia infatti che anche in nota integrativa vengono riportati i dati necessari; in particolare:

MODALITA' COPERTURA DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO (5)	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2024	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014	727.717.712,60	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	571.778.202,74
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.091.207.700,77	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47	935.320.886,36
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 (solo per le regioni)	3.291.683.955,34	130.192.164,28	131.996.012,33	133.830.230,38	2.895.665.548,35
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-bis TUE (7)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
<b>Totale</b>	<b>5.110.609.368,71</b>	<b>234.134.272,37</b>	<b>235.938.120,42</b>	<b>237.772.338,47</b>	<b>4.402.764.637,45</b>

E quindi sul 2024:

**COLLEGIO DEI REVISORI**

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		130.192.164,28
	<b>Totale</b>	<b>234.134.272,37</b>

**Andamento riscossione e accertamento entrate**
**PREVISIONI RELATIVE ALLE ENTRATE - ASSESTATO**

Il collegio, come peraltro già riportato in premessa, si è concentrato sulla verifica dei trend di alcune entrate tramite il controllo del file pervenuto delle entrate con scostamenti importanti e significativi della previsione, rispetto all'accertato e all'incassato tenendo conto che si è a metà dell'esercizio di competenza e del rendiconto appena chiuso.

A tal fine il collegio ha chiesto di ricevere tabella riepilogativa del trend delle entrate. La documentazione è pervenuta.

Dai documenti ricevuti e dall'analisi effettuata in autonomia dal collegio sul file – come peraltro riportato in premessa - si evince, che alla data del 28 luglio 2024:

1. che alcune entrate, previste in misura minore, sono state accertate per importi più alti senza che, almeno in questo caso, siano stati adeguati in assestamento i relativi valori. Seppur trattasi di maggiori entrate, tale circostanza è indicativa di una non puntuale verifica delle singole voci e dell'adeguamento delle stesse;
2. analizzando la parte entrata nei titoli I, II e III risultano entrate previste per oltre 590.000.000 i cui accertamenti ad oggi sono pari a zero;
3. dall'analisi delle percentuali scaturenti dal confronto dell'accertato sulla previsione iniziale si evince che le entrate dei titoli I, II e III che risultano accertate per una percentuale inferiore al 50% riguardano un totale di entrate di oltre 1,4 miliardi e diminuendo la percentuale al 30% le entrate di riferimento riguardano oltre euro 580 milioni; così come dalla nota integrativa è possibile rilevare le motivazioni, seppur sintetiche, per le quali il trend di tali entrate, nonostante sia pari a zero a metà dell'esercizio finanziario, non debba essere corretto da eventuali variazioni.

Appare evidente come tale disamina non possa di certo ritenersi puntuale. Alcuni capitoli di entrata risultano, seppur non variati in assestamento, peraltro già sfiorati.

Riguardo alla necessità della puntuale verifica degli equilibri in sede di assestamento, la stessa Corte dei conti nella recente parifica del rendiconto 2023 si è espressa ricordando "la disposizione

COLLEGIO DEI REVISORI

dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011: *“La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Si tratta di un'operazione che deve verificare l'intero bilancio in tutte le sue voci di entrata e uscita, rivalutando ed, eventualmente, rimodulando il complesso delle previsioni dei flussi finanziari al fine di mantenere il pareggio finanziario in ottica di equilibrio sostanziale della gestione, sia di competenza che di cassa; l'assestamento del bilancio risulta, quindi, strettamente collegato al tema della salvaguardia degli equilibri, assicurando il pareggio finanziario della competenza e gli equilibri, di competenza e di cassa, della gestione in corso. È necessario, pertanto che, data l'importanza che assume la fase di assestamento del bilancio nella verifica degli equilibri (anche alla luce della particolare situazione finanziaria che caratterizza la Regione Piemonte – la quale si trova a dover ripianare ancora un considerevole disavanzo, laddove, peraltro, con riguardo all'esercizio 2023, il valore dell'equilibrio complessivo (“D3”) risulta negativo, nonché – come si vedrà – si sono rilevate difficoltà di liquidità), per il futuro, non si ripetano più situazioni come quelle già verificatesi per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 – oggetto di osservazione da parte della Sezione -; si invita, quindi, la Regione ed il Collegio dei Revisori ad una maggiore, proficua e costruttiva collaborazione al fine di procedere in conformità alla normativa di riferimento rispetto all'assestamento di bilancio, che deve essere inteso in termini sostanziali e non come mero adempimento“.*

Il collegio ha effettuato in autonomia anche la verifica di alcune voci attenzionate anche in sede di rendiconto.

**Tassa regionale di circolazione sui veicoli ed autoscafi (cap. 13360).**

Preventivo 2023	2023 accertato	Prev. 2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
595.986.475,34	470.666.522,70	607.486.475,34* 596.596.317,27 da L.R. 9/2024	255.358.284,07	596.596.317,27	596.596.317,27

\*parere al DDL del collegio

Il collegio nel 2024 ha effettuato controlli e incontri con il Dirigente (rif. ver. 14/2024) insediatosi a dicembre 2023. Si era preso positivamente atto della programmazione che si stava attuando in seguito alla verifica degli andamenti socio-politici e di consumi così come i progetti inerenti le metodologie organizzative del settore. Si riporta che il collegio ha ricevuto dal Dirigente una relazione con prot. 0015948 sull'attività del Settore e che in data odierna ha ricevuto una relazione i merito agli andamenti delle entrate su richiesta del collegio stesso non avendo potuto rilevare notizie dalla nota integrativa. Il Dirigente ha riferito che rispetto alla situazione originale prospettata (607 milioni sul 2024), l'approvazione definitiva della legge di bilancio 2024/2026 ha già comportato, da parte del competente Settore bilancio, un'attenta rivisitazione dello stanziato 2024 a 596 milioni.

2024
607.486.475,34
596.596.317,27
-10.890.158,07

Il Dirigente pertanto ha confermato per il momento le previsioni degli stanziamenti di bilancio 2024/2026, nonostante ciò ha evidenziato che *“in un ambito di analisi previsionale a valenza quinquennale e di inizio in autunno di analisi degli equilibri sul futuro costituendo bilancio 2025/2027, occorrerà invece tenere debitamente*

**COLLEGIO DEI REVISORI**

conto dell'effettivo potenziale sviluppo del mercato dell'auto in generale ed in particolare dell'esponentiale crescita della propensione del consumatore ad indirizzarsi sull'acquisto di veicoli a doppia alimentazione, ibridi o elettrici (magari incentivati da future politiche nazionali di incentivi alla rottamazione per acquisto di auto ecologiche)" analisi che a parere del collegio avrebbe necessitato già in assestamento la variazione delle previsioni sul triennale.

**Recupero evasione tassa automobilistica (cap. 13362)**

Preventivo 2023	2023 accertato	Prev. 2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
120.000.000,00	84.094.558,69	120.000.000,00	79.747.368,03	120.000.000,00	120.000.000,00

**Gettito derivante dal tributo speciale discariche (cap. 11315)**

Preventivo 2023	2023 accertato	2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
10.000.000,00	10.349.683,20	10.000.000,00* 10.500.000,00 da L. 9/2024	2.223.576,17	10.000.000,00	10.000.000,00

\*parere al DDL del collegio

**Addizionale regionale gas naturale (cap. 10500)**

Preventivo 2023	2023 accertato	2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
65.000.000,00	48.692.677,09	65.000.000,00	20.781.976,03	65.000.000,00	65.000.000,00

**Ristoro perdite di gettito derivante dalla soppressione imp. sulla benzina (cap. 26165)**

Preventivo 2023	2023 accertato	2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
18.290.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00

**Gettito concessione grandi derivazioni idroelettriche (cap. 30600)**

Preventivo 2023	2023 accertato	2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
40.662.905,00	95.863.013,00	70.662.905,00	68.663.525,00	66.662.905,00	66.662.905,00

**Entrate varie (cap. 39580)**

Preventivo 2023	2023 accertato	2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
16.000.000,00	4.641.368,03	16.000.000,00* 6.000.000,00 da L.9/2024	3.991.431,70	16.000.000,00	16.000.000,00

\*parere al DDL del collegio

**Entrate varie (cap. 30865)**

Preventivo 2023	2023 accertato	2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
25.000.000,00	38.956.549,65	24.000.000,00* 39.000.000,00 da L. 9/2024	27.574.237,92	24.000.000,00	24.000.000,00

\*parere al DDL del collegio

**Proventi per sanzioni amministrative depenalizzazione reati punibili con ammenda L. 689/1981 (cap. 32066)**

Preventivo 2023	2023 accertato	2024	Accertato al luglio 2024	2025	2026
31.547.729,45	26.095.962,89	26.547.729,45	23.021.385,01	26.547.729,45	26.547.729,45

**Nota integrativa**

Il collegio rileva che a norma dell'art. 50 del D.Lsg 118/2011 si riporta che:

3. Alla legge di assestamento e' allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;
- b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere".

Pertanto chiede all'ente per il futuro di integrare per le parti relative alla destinazione dell'applicazione dell'avanzo alla parte spesa nonché in merito ai provvedimenti per l'assorbimento del disavanzo.

\* \* \*

Il Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutte le verifiche effettuate e dei documenti visionati, richiesti e acquisiti,

**ANALIZZATE**

le variazioni scaturenti nel triennio 2024-2026 dalla manovra di assestamento e le variazioni di bilancio conseguenti l'assestamento quanto alle previsioni di competenza,

**RILEVATO CHE**

- il D.Lgs 118/2011 art. 50 prevede che alla legge di assestamento di bilancio sia allegata una nota integrativa che riporti:

*"a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;*

*b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;*

*c) le modalita' di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilita' del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformita' dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere."*

## COLLEGIO DEI REVISORI

e che tale documento è stato inserito tra i documenti quali allegato obbligatorio – pur rinviandosi alle osservazioni in paragrafo dedicato;

- mediante la variazione di assestamento generale che, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 118/2011, deve essere deliberata dall'Organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale delle voci di entrata e di uscita al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- diversamente dagli enti locali, per i quali la mancata adozione dell'atto di riequilibrio è equiparato alla mancata approvazione del bilancio di previsione ed innesca quindi la procedura di scioglimento, la regione non è soggetta a sanzioni in caso di sforamento del termine;
- si prende atto della volontà dell'ente di *rispettare i termini previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 118/2011 pur rilevando che per il 2024 le intervenute elezioni politiche hanno naturalmente rallentato gli iter*;
- che tutte le norme citate nella presente relazione richiamano l'ente alla necessaria verifica delle previsioni di entrata e di uscita e degli investimenti tramite il cronoprogramma, e anche l'art. 23 del regolamento di contabilità evidenzia *“Ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario le Direzioni della Giunta segnalano ai Settori competenti in materia di bilancio e Ragioneria le eventuali maggiori e minori spese o entrate non previste nel bilancio di previsione, oltre a tutti gli interventi che richiedono la verifica degli equilibri di bilancio, ivi compresi i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del d.lgs. 118/2011. Sulla scorta delle segnalazioni pervenute e previa verifica delle previsioni con gli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il Settore competente in materia di bilancio predispose lo schema di deliberazione di approvazione del disegno di legge di assestamento di bilancio”* ;
- nonostante ciò si deve rilevare che la manovra di assestamento adottata dall'ente, pur dando atto in nota integrativa di aver effettuato tali valutazioni, nella sostanza non ha dimostrato di aver effettuato tutte le necessarie verifiche propedeutiche alla verifica del mantenimento degli equilibri, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo, confermando pertanto le entrate previste ed approvate con la L.R. 9/2024. Per il 2024 peraltro, diversamente dallo scorso anno, le previsioni nel DDL sono state approvate ad inizio anno e definitivamente confermate nel mese di marzo nella L.R. 9/24, per cui sarebbe stato necessario analizzare tutte le modifiche alle previsioni con il coinvolgimento di tutti i settori dell'ente. Di tale attività il collegio non ha avuto evidenza, come sopra ampiamente dedotto;
- per quanto fin qui riportato ed in atti, il collegio è portato a desumere che il settore bilancio sembrerebbe costruire le previsioni sulla scorta dei dati in suo possesso non fungendo da “regista” delle risorse dell'ente, il quale dovrebbe compulsare – a parere del collegio - tutti i

## COLLEGIO DEI REVISORI

settori a trasferire allo stesso, almeno in sede di predisposizione dei documenti fondamentali (bilancio e assestamento), tutte le informazioni contabili ed extracontabili, nelle modalità e nei tempi che lo stesso ufficio dovrebbe dettare, indispensabili ad avere quella visione d'insieme e prospettica, e tutti gli elementi tali da poter provvedere ad una puntuale verifica delle previsioni di entrata iscritte nella legge regionale n. 9 del 26 marzo 2024, alla luce degli aggiornamenti disponibili e delle registrazioni di accertamento di entrata aggiornate;

- le operazioni così come inviate al collegio hanno obbligato all'organo di revisione, non a quello verificare il lavoro svolto dalla struttura, secondo le tecniche di revisione ed i principi contabili, avendo a disposizione ove necessario la documentazione anche endoprocedimentale utilizzata dall'ufficio per giungere alla formazione del bilancio, bensì a ricostruire deduttivamente i risultati finali del bilancio verificandone in autonomia gli equilibri il tutto rilevando inoltre che i dati inizialmente valutati dal collegio risalgono al DDL iniziale al bilancio 12024-2026 che peraltro risultano del tutto modificati nella L.R. 9/2024. In generale tale modalità di lavoro, per il collegio, come comprensibile rende estremamente difficoltosa la verifica con possibilità di aumento del margine di errore ed allunga di molto i tempi per la resa del parere, perché non si tratta solo di controllare ma di ricostruirsi, in autonomia, i dati e le valutazioni redatte dall'ente.

Tenuto conto di quanto sopra, ed in tale prospettiva, il collegio non può attestare il permanere degli equilibri conseguenti alla variazione contestualmente proposta con l'assestamento, riservandosi di esprimerlo allorquando l'ente provvederà a quanto richiesto, e ritenuto indispensabile per le ragioni tutte riportate, anche a rendiconto, ovvero che *“tenuto conto dei potenziali rischi sugli equilibri dettati da diversi fattori tra cui, non ultimo, le valutazioni in merito al contenzioso in itinere conseguenti alle modalità di calcolo sui canoni per le grandi concessioni idroelettriche, all'intervenuta Sentenza Costituzionale relativa ai contenziosi in appello in corso di opposizione, agli ingenti investimenti effettuati che potrebbero avere ripercussioni e conseguenze in termini di costi di gestione delle opere in corso di realizzazione, nonché, seppur in termini di cassa, alla questione legittimità Costituzionale sollevata in via principale dell'art. 8 comma 1 L.R. 6/20 di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2024, si ritiene necessaria una puntuale verifica straordinaria degli equilibri coinvolgendo la struttura tutta, e ove possibile anche il collegio - questo ove gli uffici proponessero come negli anni precedenti un assestamento tecnico, sul quale il collegio non potrebbe che esprimersi non positivamente. Si chiede che la verifica complessiva e completa di tutte le entrate sia anticipata rispetto agli ultimi anni, evitando di giungere al mese di novembre in quanto, ove dovesse rendersi necessaria qualche manovra correttiva, i tempi a disposizione potrebbero esser non sufficienti”*.



## COLLEGIO DEI REVISORI

Si rileva inoltre che in sede di parifica la Corte ha rilevato l'insufficienza dell'avanzo accantonato per rischi da restituzione IRBA come meglio dettagliato nella sezione dedicata all'applicazione dell'avanzo e che pertanto il mantenimento degli equilibri ad oggi non possono essere confermati non avendo l'ente provveduto ad accantonare ulteriori risorse così come non si ritiene sufficiente la valutazione effettuata relativamente al rischio inerente il gettito per grandi concessioni idroelettriche. Si chiede pertanto che venga valutato un emendamento in tal senso.

Si evidenzia inoltre che se gli uffici avessero notificato subito il DDL al collegio dopo la sua iniziale approvazione avvenuta dalla Giunta della Legislatura XI in data 27 maggio 2024 con verbale n 458 anziché attendere ed inviare solo ora in data 18 luglio 2024 la sua riassunzione avvenuta in data 12 luglio 2024 con numero di DDL 2, la Giunta avrebbe potuto avere i tempi per assumere un DDL diverso o riassumere il medesimo con emendamenti che prevedessero l'eventuale accoglimento sulla scorta delle osservazioni del collegio.

Per le ragioni di cui sopra il **parere deve intendersi negativo**.

Torino 2 agosto 2024

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)